



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino

Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076

Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it

C.F. e P.I. 00272160516

REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

**(Articolo 42 bis L.R. 07/02/2005, n. 28,
così come modificato dall'articolo 35 della L.R. 28/09/2012, n. 52)**

Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22 aprile 2013

**REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(Articolo 42bis Legge Regionale 07/02/2005, n. 28, così come modificato dall'articolo 35 della
L.R. n. 52/2012)**

Articolo 1 – Principi generali

1. La definizione dei requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata con il presente atto, si fonda sui seguenti principi:

- a) libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- b) buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- c) economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 445/2000;
- e) liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa di cui al D.L. n. 223/2006, D.L. n. 7/2007, D.L. n. 201/2011 e D.L. n. 1/2012;

2. Le norme contenute nel presente atto sono definite sulla base di quanto disposto dall'articolo 42 bis della L.R. n. 28/2005, così come modificato dall'articolo 35 della L.R. n. 52/2012, con l'obiettivo di contemperare i principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica e di prestazione dei servizi, con quelli posti a tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, con l'esclusione di disposizioni di pianificazione o programmazione territoriale con finalità economiche o di prevalente contenuto economico.

3. I requisiti previsti dal presente atto sono ritenuti di garanzia per l'offerta di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande più qualificato.

4. Le norme definite nel presente atto vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività economica di somministrazione di alimenti e bevande e devono essere interpretati, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per allegato A), si intende l'allegato al presente atto nel quale sono definiti i requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il relativo punteggio attribuito;

2. Per allegato B), si intende l'allegato al presente atto nel quale è indicato il punteggio minimo complessivo dei requisiti che devono sussistere per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in base alla zonizzazione come definita al successivo articolo 3.

Articolo 3 - Zonizzazione

1. Per l'applicazione dei requisiti definiti nel presente atto, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

▪ *Zona 1 - Centro Storico*

Rappresenta la parte del capoluogo comunale all'interno delle mura storiche, vie adiacenti e limitrofe, interessata da agglomerati urbanistico-edilizi o singoli manufatti che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. Zona identificata come Centro Commerciale Naturale con delibera della G.C. n. 133 del 20/07/2006.

▪ *Zona 2 - Capoluogo*

Il capoluogo rappresenta, la zona di naturale espansione del Centro storico. E' rappresentata dal centro abitato, con esclusione del centro storico. Si tratta di zona edificata a preminente destinazione residenziale, con attività commerciali e di servizio ed attività artigianali ed industriali.

▪ *Zona 3 - Alberoro e Montagnano*

Rappresenta le frazioni portanti del territorio, i nuclei abitati di Alberoro e Montagnano, le aree rurali e le zone produttive delle stesse frazioni.

▪ *Zona 4 - Resto del territorio*

Rappresenta la fascia esterna del territorio comunale, posta fra il Capoluogo ed i confini del territorio comunale. Aree che esprimono la vocazione rurale del territorio, pur imperniata su nuclei abitati, talvolta storici, costituenti le piccole frazioni del territorio.

2. Per l'elenco analitico dei toponimi appartenenti a ciascuna singola zona, si fa riferimento a quello approvato con apposita delibera dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 – Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. Per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e le modifiche strutturali dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 28/2005, compresi quelli stagionali di cui all'articolo 44 della L.R. n. 28/2005, devono sussistere, oltre ai requisiti e presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione commerciale, anche i requisiti definiti nell'allegato A), attestando il possesso del punteggio minimo di cui all'allegato B), in base alla zonizzazione come definita al precedente articolo 3.

2. I requisiti posseduti sono attestati con la segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio.

3. I requisiti non si applicano qualora gli ampliamenti e le modifiche strutturali dei locali riguardino tettoie, logge, terrazze, porticati, strutture temporanee e ogni altra opera avente natura pertinenziale (articolo 817 c.c.).

4. Per tutta la durata dell'attività deve essere sempre garantito oltre che il rispetto dei requisiti e presupposti di legge, anche il possesso dei requisiti definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B).

5. I requisiti posseduti, devono inoltre sussistere anche in caso di subingresso o di ogni altra variazione (ad esclusione di variazioni non significative dei locali e delle attrezzature) diversa dalla cessazione dell'attività.

6. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, l'obbligo del rispetto dei requisiti definiti nell'allegato A), non si applica anche in caso di:

- subingresso senza modifiche dei locali;
- variazioni non significative dei locali e delle attrezzature;

7. Per variazioni non significative dei locali e delle attrezzature si intendono quelle non rilevati ai fini e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 852/2004 – D.P.G.R. n. 40R/2006.

Articolo 5 – Attività non soggette ai requisiti

1. Non è soggetta al possesso dei requisiti definiti dal presente atto:

- a) la somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi negli esercizi o nei modi indicati dall'articolo 48 della L.R. n. 28/2005, così come modificato dall'articolo 38 della L.R. n. 52/2012;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle strutture agrituristiche di cui alla L.R. 23/06/2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);
- c) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nelle strutture ricettive di cui alla L.R. 23/03/2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo);

2. Non è altresì soggetta al possesso dei requisiti la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo.

Articolo 6 – Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al SUAP competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 214/1990.
2. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione di cui al successivo articolo 7, consente l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla data di ricevimento / arrivo della SCIA al protocollo generale, ovvero per quelle inviate per via telematica, dalla data di arrivo che coincide con il rilascio automatico del sistema della ricevuta a seguito della verifica formale della stessa, ferme restando le ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.

Articolo 7 – Dichiarazioni, dati, elementi e documentazione della SCIA

1. Per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui al precedente articolo 6, il comune mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.
2. I contenuti della segnalazione certificata di inizio attività sono stabiliti dal Regolamento regionale di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/2005.
3. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
4. Nella segnalazione certificata di inizio attività, il soggetto interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA
 - c) il numero di iscrizione al registro imprese, se già iscritto e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della dichiarazione, con la specificazione se l'attività è permanente o stagionale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e 14 della L.R. n. 28/2005;
 - f) di corrispondere ai requisiti stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 42 bis della L.R. n. 28/2005;
 - g) l'ubicazione dell'esercizio e la superficie di somministrazione del medesimo;
 - h) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;
 - i) in caso di ampliamento o modifiche strutturali dei locali, la dichiarazione di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, in relazione alla superficie ampliata;
5. Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui la firma non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la segnalazione certificata di inizio attività);
 - b) dichiarazioni, certificazioni, relazioni tecniche, ecc., comprovanti il possesso dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B).

Articolo 8 – Obblighi

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività, hanno l'obbligo di:
 - iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro centottanta giorni dalla data di presentazione / arrivo della SCIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;
 - esporre in un luogo ben visibile all'interno dell'esercizio, una tabella descrittiva degli standard posseduti, secondo uno schema grafico e applicativo concordato con il Comune;

Articolo 9 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione, al SUAP competente per territorio, da presentare prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare;

3. La comunicazione completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali di cui al successivo articolo 10, presentata con le modalità e nei termini previsti, adempie agli obblighi amministrativi di cui alla L.R. n. 28/2005, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.

Articolo 10 – Dichiarazioni, dati, elementi della comunicazione

1. Per la presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 9, il comune mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.

2. I contenuti della comunicazione sono stabiliti dal Regolamento regionale di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/2005.

3. La comunicazione priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

4. Nella comunicazione, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA

c) il numero di iscrizione al registro imprese, se già iscritto e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;

d) l'oggetto della comunicazione;

e) l'indicazione dell'impresa a cui subentra e del relativo titolo abilitativo;

f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;

g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e 14 della L.R. n. 28/2005;

f) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;

g) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti decentrati integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

h) di non aver apportato modifiche ai locali ed agli impianti dell'esercizio;

5. Alla comunicazione deve essere allegato:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui la firma non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la comunicazione);

Articolo 11 - Verifiche, controlli ed accertamenti

1. La verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dal soggetto interessato è sempre effettuata dal SUAP, al momento della presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso, anche con la collaborazione degli altri uffici comunali e degli Enti terzi coinvolti.

2. Il SUAP può inoltre disporre ulteriori verifiche a campione finalizzate al controllo della permanenza dei requisiti dichiarati.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, il Comune può richiedere, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la presentazione di certificazioni, relazioni tecniche, documenti anche di carattere fiscale, comunque non nella disponibilità dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni ed Enti pubblici o apposita

dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo previsto.

4. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno anche di uno dei requisiti definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B), fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione comunale procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero alla chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ad assegnare all'interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
- c) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero a disporre la chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 107 della L.R. n. 28/2005, in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

Articolo 12 – Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente atto, non sanzionate dalla L.R. n. 28/2005 o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 13 – Validità

1. Il presente atto è efficace dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale all'Albo Pretorio.

2. Il presente atto è pubblicato nel sito internet comunale, unitamente alla modulistica necessaria per l'attivazione delle procedure ivi previste.

Articolo 14 – Rinvio

1. Le norme del presente atto che eventualmente contrastino con altri regolamenti comunali nelle materie trattate superano gli stessi in attuazione del principio che la norma successiva prevale sulla precedente e del principio che la legge speciale deroga a quella generale.

ALLEGATO A)

N.	Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Requisiti urbanistici)	Punteggio
1	Superficie di somministrazione dell'esercizio così come definita dall'art. 41, c. 1 lettera b), della L.R. n. 28/2005: (fino a 30 mq.) (da 31 a 100 mq.) (oltre i 100 mq.)	1 2 3
2	Distanza dell'esercizio da intersezioni anche semaforiche, rotonde, curve con visuale non libera, passaggi a livello, ecc. che limitano la sicurezza stradale degli automobilisti e dei pedoni. (da 51 a 100 metri) (da 101 a 200 metri) (oltre 200 metri) La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	1 2 3
3	Locali visitabili secondo la normativa per portatori di handicap (Almeno una sala dove si effettua la somministrazione accessibile, attrezzata per favorire la fruibilità alle persone diversamente abili (tavoli idonei, ecc.) (Trattasi di un adeguamento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia).	7
4	Area gioco per bambini di almeno 10 mq., appositamente attrezzata all'interno dell'esercizio	4
5	Disponibilità di un numero di parcheggi per autovetture su area privata della quale se ne ha la disponibilità, facilmente raggiungibile (ad una distanza non superiore a 50 metri dall'esercizio), nella modalità di seguito espressa: (da 3 a 5 posti auto) (da 6 a 8 posti auto) (da 9 a 15 posti auto) (da 16 a 25 posti auto) (da 26 a 35 posti auto) (oltre 35 posti auto) (Trattasi di una dotazione ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dalla vigente normativa urbanistica – Deve essere dimostrata la disponibilità dell'area). La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	1 3 5 7 10 13
6	Disponibilità di un numero di parcheggi per autovetture su area pubblica facilmente raggiungibile (ad una distanza non superiore a 50 metri dall'esercizio), nella modalità di seguito espressa: (fino a 20 posti auto) (oltre 20 posti auto) La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	2 4
7	Immagine esterna (insegna) e bacheca esterna per pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura al pubblico e il menù con l'indicazione dei prezzi praticati, anche in lingua inglese, compatibili per dimensioni e tipologia con il contesto architettonico nel quale vengono installate, realizzate nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento edilizio.....	3
8	Disponibilità di un'area esterna all'esercizio privata o pubblica in concessione, per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, appositamente attrezzata con l'utilizzo di elementi mobili o smontabili di cui all'articolo 1, c. 4 del Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 39/2005, aventi le caratteristiche tecniche (formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori) definite con deliberazione della G.C. ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento (<i>alternativo al punto 9</i>).....	3

9	Disponibilità di un'area esterna all'esercizio privata o pubblica in concessione, per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, appositamente attrezzata con l'utilizzo di elementi mobili o smontabili di cui all'articolo 1, c. 4 del Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 39/2005, aventi le caratteristiche tecniche (formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori) definite con deliberazione della G.C. ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, costituiti in modo da contenere l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi (<i>alternativo al punto 8</i>)..... (Deve essere dimostrato l'effettivo contenimento del rumore da parte di tecnico abilitato)	5
10	Disponibilità in uso di pertinenze private destinate a verde o area di verde pubblico in concessione attrezzate con strutture per il gioco dei bambini (altalena, scivolo, ecc.) o strutture per lo svolgimento di attività sportive o ricreative (campi da tennis, piste da gioco, campi da bocce, ecc.)	5

N.	Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Requisiti igienico-sanitari)	Punteggio
11	Disponibilità di servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall'interno, non direttamente comunicanti con i locali adibiti a lavorazione, somministrazione e deposito di alimenti, facilmente individuabili con apposite indicazioni, di dimensioni minime non inferiori a quelle previste (superficie minima complessiva non inferiore a mq. 2, di cui almeno mq. 1,20 destinato al locale wc (lato minimo non inferiore a 0,90) in un numero superiore rispetto a quello stabilito dalle linee guida dell'Azienda USL n. 8, in materia di requisiti strutturali delle imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, per il tipo di esercizio: (Trattasi di dotazione ulteriore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa igienico-sanitaria per il tipo di esercizio in questione).	4
12	Disponibilità di un apposito locale, all'interno dell'esercizio, utilizzato esclusivamente come dispensa per la conservazione degli alimenti e delle bevande dotato di: - idonei scaffali con ripiani lavabili; - armadi o celle frigorifere, dotate di appositi contenitori con coperchio o scomparti che consentano la separazione tra i diversi generi alimentari conservati, dotati di termometro a lettura esterna.	4
13	Disponibilità di un apposito locale, all'interno dell'esercizio, appositamente attrezzato, per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione	2

N.	Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Requisiti ambientali)	Punteggio
14	Insonorizzazione dei locali e scelta degli impianti attestante che i valori di LEQ in dB risultano inferiori ai valori ammessi dalla classe di destinazione d'uso del territorio, come da Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato e riducano le emissioni ai locali strutturalmente collegati (Trattasi di adeguamento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia): - Isolamento verso l'ambiente esterno e scelta degli impianti tale da garantire livelli ai ricettori inferiori di 3 dB rispetto ai valori di emissione previsti dal PCCA per la classe di appartenenza - Isolamento di parete tale da garantire verso i ricettori strutturalmente collegati valori superiori a 3 dB rispetto al valore di 50 dB fissato dal DPCM 05/12/1997 - Isolamento di parete tale da garantire verso i ricettori strutturalmente collegati valori superiori a 5 dB rispetto al valore di 50 dB fissato dal DPCM 05/12/1997 (L'insonorizzazione dei locali deve essere dimostrata con apposita relazione di valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato)	7 3 6
15	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci ((Deve essere dimostrato l'effettivo risparmio energetico certificato da tecnico abilitato)	4

16	Raccolta differenziata dei rifiuti - Area del locale interna od esterna appartata, appositamente attrezzata con contenitori per separare i rifiuti prodotti (carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti umidi, ecc.), con obbligo di conferire separatamente i rifiuti recuperati	3
----	---	----------

N.	Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Requisiti di qualificazione dell'attività)	Punteggio
17	Locali dove si effettua la somministrazione climatizzati (Deve essere dimostrato con apposita certificazione da tecnico abilitato)	6
18	Possibilità di pagamento in modo elettronico (carte di credito, bancomat, ecc.)	2
19	Apposita sala riservata ai fumatori conforme ai requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23/12/2003	7
20	Adesione formale alle iniziative di promozione dei prodotti toscani (Progetto Vetrina Toscana – Vetrina Toscana a Tavola)	2
21	Area Wireless free (Area per la connessione ad internet)	2

ALLEGATO B)

Punteggio minimo complessivo dei requisiti che devono sussistere per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base alle diverse zone del territorio comunale	
Zona	Punteggio minimo
Zona 1 – Centro Storico (Centro commerciale naturale)	35
Zona 2 – Capoluogo	45
Zona 3 – Alberoro e Montagnano	40
Zona 4 – Resto del territorio	45